

**PROTOCOLLO PER
L'INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI**



Questo documento, elaborato dal gruppo GLI del nostro Istituto, è una guida dettagliata per informare le famiglie sulle prassi attuate, all'interno della nostra scuola, per l'inclusione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali

1. FINALITÀ.....	5
2. AZIONI PER L'INCLUSIONE.....	5
2.1 Azioni a livello di singola istituzione scolastica	5
3. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ Legge 104/1992.....	6
3.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
3.2 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	7
3.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE.....	9
3.4 LA DOCUMENTAZIONE.....	11
3.5 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	15
4. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. Legge 170/2010	15
4.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	15
4.2 I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	16
4.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	16
4.4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	17
4.4.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica	17
4.5 Verifica e valutazione	18
5. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.....	18
5.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	18
5.2 I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	18
5.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	19
6. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	20
6.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	20
6.2 LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	20
6.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	20
7. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA (NAI).....	21
7.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	21
7.2 L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI	22
7.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	23
7.4 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	26

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate. Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”*

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.


Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni con disabilità (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - alunni con funzionamento cognitivo limite

- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
- alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

CLASSIFICAZIONE BES



1. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente / Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASST Ovest Milanese, Azienda So.LE, Associazioni).

2. AZIONI PER L'INCLUSIONE

2.1 Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1° settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;

- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di **Piano annuale per l'Inclusione (PAI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).

2.2 Azioni a livello territoriale

La collaborazione esterna alla scuola per l'inclusione dei BES può contare su servizi pubblici e privati:

- Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Ovest Milanese;
- UONPIA Ovest Milanese
- Istituto *Don Gnocchi* di Legnano
- AIAS Busto Arsizio;
- Azienda Sociale del Legnanese (So.LE)
- Comune di Legnano (Sociale, servizio alla persona)
- Centro di Aggregazione Giovanile;
- Assessorato alle Attività educative per i servizi integrativi e progetti nelle scuole;
- CTI, Polo inclusione 26.

3. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ Legge 104/1992

3.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;

- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017.

La Sentenza n. 9795/2021 del Tar del Lazio ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all'“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”.

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione”.

3.2 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Cosa faranno i genitori

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'elaborazione del P.D.F. e l'approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l'inclusione alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

Cosa farà la scuola

Il Consiglio di Classe/Team docente si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita

scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato pianificato.

I Docenti di sostegno

“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Team docente affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento all'assistenza al bagno, la cura della persona, l'aiuto e la vigilanza durante il pasto.

Educatori

L'assistenza specialistica educativa è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. L'assistente specialistico integra la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari,

insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

3.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe/ Team Docente a cui parteciperanno la Funzione Strumentale Inclusione Disabilità, il coordinatore, il docente di sostegno, il personale educativo e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono previsti incontri di continuità con la scuola primaria, con la scuola secondaria di primo grado e con la scuola secondaria di II grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati saranno funzionali alla conoscenza del "nuovo" ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente. Alle attività parteciperanno gli alunni disabili insieme ai loro insegnanti, agli educatori ai e compagni di classe/sezione. Inoltre, nella prima settimana di scuola viene proposta una serie di attività finalizzate ad un graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali). L'autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Team Docente con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se previsto .

Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è costituito dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Il nostro istituto si avvale della piattaforma digitale COSMI ICF per la stesura del Piano Educativo Individualizzato.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico. Nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;

- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

3.4 LA DOCUMENTAZIONE

SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

La domanda all'INPS e il certificato del medico

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica va presentata all'INPS, allegando il certificato medico contenente la diagnosi clinica e la valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda sanitaria locale. L'INPS deve dare riscontro alla domanda non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Il verbale della commissione medica dell'INPS

La commissione medica per l'accertamento è composta da un medico legale (presidente della commissione), due medici specialisti (scelti fra pediatra, neuropsichiatra infantile, specialisti nella patologia diagnosticata), un assistente specialistico oppure un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall'Ente Locale, un medico dell'INPS.

A seguito della visita, la commissione redige un verbale di accertamento che riporta la classificazione diagnostica che può tradursi in:

- non handicap;
- handicap, specificando se non grave (art. 3 c. 1) o grave (o art 3 c. 3), precisandone l'eventuale rivedibilità.

La Certificazione per l'integrazione scolastica (CIS)

Ai fini dell'integrazione scolastica, il verbale di accertamento è accompagnato dalla Certificazione per l'Integrazione Scolastica, da cui deve evincersi la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettersi in atto. In tale certificazione sarà specificato se l'alunno necessita

- di insegnante di sostegno e/o
- di assistenza di base (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione).

Il Profilo di Funzionamento (PF)

I genitori trasmettono la Certificazione per l'Integrazione Scolastica all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica (rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI). Il Profilo di Funzionamento (PF) viene redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare della AUSL (di cui al DPR del 24/02/94) secondo i criteri del modello bio- psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); sostituisce integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Il Profilo di Funzionamento:

- è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI),
- definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica,
- è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione un docente di sostegno specializzato sul sostegno didattico dell'istituzione scolastica dove è iscritto l'alunno,
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

NB: Al fine di rendere attuativa l'elaborazione del Profilo di Funzionamento, il D.Lgs 66/2017 prevede l'elaborazione di apposite Linee Guida adottate mediante Decreto Interministeriale, ad oggi non ancora emanato. Pertanto in via transitoria, al posto del Profilo di Funzionamento, continueranno ad esistere:

- **Diagnosi funzionale (DF):** è formulata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'AUSL e contiene i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. E' rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento.
- **Profilo Dinamico Funzionale (PDF):** costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. La scuola coordina i lavori per la stesura del PDF in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'AUSL e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il PDF illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Il PDF è un documento in progress predisposto dalla scuola all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento elaborato e approvato dal G.L.O. nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo che promuova lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati, gli interventi e le attività extrascolastiche attive, le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità.

Il PEI è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia, l'Unità multidisciplinare di valutazione ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità di sostegno didattico, di verifica e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- gli interventi di assistenza di base e delle risorse professionali da destinare all'autonomia e alla comunicazione;
- gli interventi e le attività extrascolastiche attive (riabilitazione, attività ludico-ricreative, ecc.). Il PEI è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:
 - allo sviluppo globale della identità personale;
 - alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
 - allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo-linguistiche e logiche;
 - in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione e al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.
- Nel corso dell'anno scolastico il Piano Educativo Individualizzato è soggetto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.
- Il PEI viene redatto sulla base dei modelli nazionali allegati al Decreto Interministeriale 182/2020, scaricabili dall'apposito sito del Ministero dell'Istruzione:
<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel PEI attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale.

Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al PEI nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

3.5 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito nel PEI.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato.

4. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. [Legge 170/2010](#)

4.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il
- processo di integrazione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

4.2 I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia**
- **la disortografia**
- **la disgrafia**
- **la discalculia**

4.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Cosa faranno i genitori

- **Iscrizione alla classe prima**
 - **A gennaio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento.
 - **Tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASST, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASST mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
 - Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo.
- **Dopo il Consiglio di Classe di novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.

- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all'anno scolastico. Nuova certificazione in corso d'anno scolastico
- La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010.

Cosa faranno i docenti

- **Nel Consiglio di Classe di ottobre:** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre,** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo (quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team Docente avrà cura di verificare l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

4.4. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

4.4.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di **strumenti compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

4.5 Verifica e valutazione

“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

5. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

[Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M. 8/13 e Nota del 22/11/2013](#)

5.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;

definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

5.2 I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell’area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)

- altre problematiche severe

5.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate: ad ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;

a novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, e dirigente scolastico;

entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria. durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe/Team Docente avrà cura di verificare l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate

6. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

6.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

6.2 LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana
- Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

6.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

- **Il Consiglio di Classe/Team Docente**

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia della

relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

- Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.
- Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
- **ad ottobre:** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; a novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria.
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team Docente avrà cura di verificare l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

7. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA [\(NAI\)](#)

7.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di

adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014, e il "Protocollo d'intesa per l'accoglienza.

7.2 L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neoarrivato in Italia (NAI), la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato.

Irrelevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che l'obbligo scolastico deve essere garantito anche agli alunni stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99) e in mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione.

La classe di inserimento per gli stranieri neoarrivati (NAI)

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
3. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

7.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con la Funzione strumentale interculturale/Referente per gli alunni stranieri;
- la Funzione Strumentale Intercultura realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente Scolastico decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroche a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente, le facilitatrici linguistiche effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale della Lingua Italiana L2 per definire il livello QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme l'eventuale attivazione per l'alunno del laboratorio di Italiano L2.

Il nostro Istituto promuove la realizzazione di Laboratori di italiano L2, con attività di laboratorio linguistico di Lingua Italiana L2. Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola ed è gestito dai Facilitatori linguistici della Cooperativa Stripes, che hanno esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2,

e opera all'interno dell'Azienda Consortile So.LE. Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofofoni, la scuola, ogni anno, promuove Laboratori di Italiano L2 condotti dai docenti dell'Istituto G.Carducci.

Predisposizione del PDP

Nel periodo immediatamente successivo di iscrizione dello studente, il coordinatore di classe convoca il CdC/Team Docente per elaborare il **Piano di studi Personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza con l'eventuale aiuto del facilitatore linguistico/interculturale e della Funzione strumentale. In particolare, progetta le attività più idonee per completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari).

Il PDP, approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Si precisa, inoltre, che dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Processo di apprendimento: fasi e durata

Il processo di apprendimento si distingue in due fasi:

1) Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, la Funzione/Referente dell'intercultura (più in generale il GLI), e i facilitatori linguistici Stripes dei laboratori di italiano L2 (Azienda So.LE). È la fase che dà attuazione al Piano di studio Personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la durata massima di due anni scolastici ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

2) Accompagnamento allo studio

La gestione della fase di Accompagnamento allo studio coinvolge il Consiglio di Classe, la Funzione strumentale/referente intercultura (più in generale il GLI) e i facilitatori linguistici Stripes dei laboratori di italiano L2 (Azienda So.LE).

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza (livello italiano L2 raggiunto A2/B1). I laboratori di italiano L2 per lo studio sono concepiti come interventi di mediazione collettiva, in piccolo gruppo e nel gruppo classe, prevedendo l'utilizzo di un linguaggio più tecnico delle discipline di studio, prediligendo l'utilizzo di una metodologia interattiva fra pari. In questa fase il processo di insegnamento apprendimento rivolto agli alunni stranieri prevede la partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti, sia pure con gli adattamenti del caso. A questo proposito il CdC/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

7.4 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati (NAI) ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano Didattico Personalizzato PDP, elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: ***“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”***.

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

Esame di Stato

Sulla base di quanto previsto dall'O.M. n.° 90 del 21/05/2001, la cui validità è stata ribadita dalla O.M. n.° 56 del 23/05/2002, i Consigli di Classe, ammettendo all'Esame di Stato l'alunno/a non italofono, nella formulazione del giudizio di ammissione tengono conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9,3).

In sede di svolgimento dell'esame è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza su proposta motivata del Consiglio di Classe ed approvata dalla Commissione d'Esame, nella seduta preliminare (art.9,31).

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2023 - del. N. 74/2022-23